

Prof. Dott. Giandomenico Andreetta
Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Dr.ssa Alessandra Gava
Dottore Commercialista

Dr.ssa Cristina Vecellio Segate
Dottore Commercialista

Dr.ssa Paola Brunetta
Dottore in Economia e Commercio

STUDIO
ANDREETTA & ASSOCIATI
Dottori commercialisti e Revisori contabili

Circ. 06/E/190930

San Fior, lì 30/09/2019

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: TRASMISSIONE DATI VENDITE A DISTANZA

Introduzione

L'art. 13, rubricato "Vendita di beni tramite piattaforme digitali", del D.L. 30-4-2019 n. 34, fa obbligo (ma solo fino al 31 dicembre 2020)¹, al "**soggetto passivo**

che facilita, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica ... una piattaforma, un portale ..., le vendite a distanza di beni importati o le vendite a distanza di beni all'interno dell'Unione europea"

di trasmettere trimestralmente "**per ciascun fornitore** i seguenti dati:

- a) la denominazione o i **dati anagrafici completi**, la residenza o il domicilio, il codice identificativo fiscale ove esistente, l'indirizzo di posta elettronica;
- b) **il numero totale delle unità vendute in Italia**;
- c) a scelta del soggetto passivo, per le unità vendute in Italia l'**ammontare totale dei prezzi di vendita o il prezzo medio di vendita**".

Se omette tale trasmissione, il **soggetto passivo che facilita** le vendite altrui "è considerato debitore d'imposta ..., se non dimostra che l'imposta è stata assolta dal fornitore".

Il provvedimento attuativo (prot. n. 660061 del 31/07/2019)

Il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate prot. n. 660061 del 31/07/2019 precisa che

- per "**fornitore**" si intende la persona fisica o l'ente, **residente o non residente** nel territorio dello Stato, che, agendo nell'esercizio di imprese o nell'esercizio di arti e professioni, **effettua le vendite a distanza**;
- per "**soggetti passivi**" si intendono "**i soggetti, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, che facilitano le vendite a distanza di beni importati o le vendite a distanza di beni all'interno dell'Unione europea, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica**".

È difficile credere che l'Agenzia delle Entrate riesca a sanzionare davvero l'inadempimento da parte di soggetti **non residenti nel territorio dello Stato**² (tra gli altri), con riguardo alla trasmissione dei dati delle vendite di "**fornitori**" residenti e **non residenti** (limitatamente alle unità vendute in Italia).

¹ La durata è temporanea in quanto a decorrere dall'1.1.2021 dovrebbe trovare applicazione la Direttiva n. 2017/2455/UE in base alle quali al versamento dell'IVA sono tenute le piattaforme digitali.

Prof. Dott. Giandomenico Andreetta
Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Dr.ssa Alessandra Gava
Dottore Commercialista

Dr.ssa Cristina Vecellio Segate
Dottore Commercialista

Dr.ssa Paola Brunetta
Dottore in Economia e Commercio

STUDIO
ANDREETTA & ASSOCIATI
Dottori commercialisti e Revisori contabili

Il contenuto e le caratteristiche della fornitura dei dati relativi alle Comunicazioni delle informazioni relative alle vendite di beni in Italia attraverso interfacce elettroniche sono riportati nelle **specifiche tecniche**; non è prevista la messa a disposizione di un software gratuito per la predisposizione del file³, ma solo del **software di controllo** della fornitura da trasmettere.

Ad una sommaria lettura delle specifiche tecniche si ha conferma **che il record di tipo "C"**, ovvero il record che contiene i dati relativi ai fornitori (c.d. **"facilitati"**) per i quali si inviano le informazioni relative ai prodotti venduti in Italia, **non contiene riferimenti al compratore** (che dovrebbe, quindi, rimanere anonimo).

La trasmissione dei dati previsti è effettuata entro la fine del mese successivo a ciascun trimestre, a partire dal trimestre di entrata in vigore dell'art. 13 del DL 30 aprile 2019, n. 34. Il decreto è entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, avvenuta il 30 aprile; pertanto, nella prima comunicazione dovranno essere indicate le vendite del 2° trimestre (forse solo a partire dal 1° maggio).

In sede di prima applicazione, la prima trasmissione è effettuata entro il **31 ottobre 2019**; essa dovrebbe, pertanto, riguardare i dati del 2° e del 3° trimestre 2019⁴.



L'obbligo di comunicazione **riguarda solo il soggetto passivo** che **"facilita"** le vendite del **"fornitore-facilitato"**, mettendogli a disposizione il proprio portale.

Chi si avvale di un **proprio portale** per **"facilitare"** la vendita delle **proprie merci** non è (salvo diverse istruzioni ufficiali) interessato dall'obbligo in questione.

Il personale dello Studio Andreetta & Associati rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Cordiali saluti.

La Segreteria

² I soggetti non residenti, privi di stabile organizzazione in Italia, per adempiere agli obblighi relativi alla trasmissione dei dati, si identificano direttamente ai sensi dell'articolo 35-ter del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 ovvero tramite un rappresentante fiscale residente nel territorio dello Stato, ai sensi dell'articolo 17, terzo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972.

³ Ulteriore grazioso regalo alle software houses!

⁴ I gestori di piattaforme digitali che facilitano cessioni di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop, devono comunicare all'Agenzia delle Entrate **anche** i dati delle cessioni che hanno **"facilitato"** nel periodo 13.2 – 30.4.2019.